

STUDIO LEGALE
ICHINO - BRUGNATELLI E ASSOCIATI

AVV. ENRICO BRUGNATELLI
AVV. FRANCESCA ICHINO PELLIZZI
AVV. PROF. PIETRO ICHINO
AVV. LAURA CATTANEO
AVV. COSTANTINO CUTOLO
AVV. GUGLIELMO BURRAGATO
AVV. ANDREA FORTUNAT
AVV. IRENE FANTONI
AVV. MANUELA GRASSI
AVV. MARGHERITA COVI
AVV. CARLO FOSSATI
AVV. SERGIO PASSERINI
AVV. FRANCO TOFACCHI
AVV. EVANGELISTA BASILE
AVV. ANDREA CERUTTI
AVV. FRANCESCO BRUGNATELLI
AVV. LUCA SZEGÖ
AVV. MARIA TERESA CARACCILO
AVV. RICCARDO BOLLINI
AVV. LUCA DAFFRA
AVV. ANNA CHIARA STRADA
AVV. CESARE MICHELINI
AVV. MARGHERITA BORGHI
AVV. PAOLA SOLE
AVV. ALESSANDRO DE GIOBBI

Milano, 26 luglio 2010

Spett. le
**ARAN – Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni**
Via del Corso n. 476
00186 - ROMA
*Alla c.a. del Commissario
straordinario dott. Antonio Naddeo
Raccomandata a.r.
Anticipata via fax al n. 06.32483252*

**c/o ARAN – Direzione Comparto
Regioni e Autonomia locali**
*Alla c.a. del Direttore dott.
Gianfranco Rucco
Via fax al n. 06.32483212*

e p.c.
**Ministero per la pubblica
amministrazione e innovazione**
Corso Vittorio Emanuele II, 116
Palazzo Vidoni
00186 - ROMA
*alla c.a. del Ministro
Raccomandata a.r.
Anticipata via fax al n. 06.68997100*

anche c/o
**URSPA - Ufficio per le relazioni
sindacali delle pubbliche
amministrazioni**
*Alla c.a. del Cons. Eugenio Gallozzi
Via fax al n. 06.68997088*

OGGETTO: DIFFIDA

L'Associazione sindacale UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (d'ora innanzi, per comodità, l' "Unione") – che raccoglie l'adesione della maggioranza assoluta dei Segretari comunali e provinciali iscritti al sindacato – ci ha conferito incarico di rilevare la grave condotta antisindacale operata nei suoi confronti dalla Vostra Agenzia e di diffidarVi dall'ostacolare il legittimo esercizio delle prerogative sindacali conferite dalla legge e dal contratto.

In particolare, risulta che la Vostra Agenzia avrebbe avviato la trattativa negoziale per il rinnovo del contratto collettivo dei Segretari provinciali e comunali per il biennio 2006-2007 (se non anche per il successivo biennio), senza convocare l'Unione, che – sino ad oggi – ha sottoscritto tutti i contratti collettivi dell'area di applicazione del contratto.

A fronte delle immediate lamentele mosse da parte del Segretario nazionale dell'Unione, la Vostra Agenzia ha motivato – verbalmente – l'esclusione dalle trattative della predetta Organizzazione Sindacale con la pretesa mancanza dei requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 43 D. Lgs. n. 165/2001.

L'argomentazione dell'Agenzia è manifestamente infondata.

Basti allo stato, - e salvo un maggiore approfondimento nelle sedi opportune -, ricordarVi quanto segue.

In merito ai criteri di selezione dei sindacati ammessi alla contrattazione collettiva nel settore pubblico, l'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la legittimazione spetti alle Organizzazioni Sindacali che “*nel comparto o nell'area*” rappresentano almeno il 5 per cento del personale.

Nell'ambito del comparto Regioni e Autonomie locali, la disciplina dei rapporti di lavoro dei Segretari provinciali e comunali è da sempre inserita in un' “*area*” autonoma, anche contrattualmente, in ragione delle peculiarità proprie che caratterizzano la funzione e il ruolo dei Segretari.

Come anticipato, nell'*area* dei Segretari provinciali e comunali, l'Unione è l'organizzazione di gran lunga più rappresentativa (addirittura in termini assoluti), tant'è che ha sinora negoziato e sottoscritto tutti i contratti collettivi nazionali e integrativi dei segretari.

Nè può sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che la negoziazione delle condizioni di lavoro dei Segretari provinciali e comunali debba essere collocata in una autonoma “*area*”, all'interno della quale va poi “*pesata*” la rappresentatività dei sindacati.

Incominciamo col dire che – prima ancora che le parti sociali – è la legge a prevedere l'esistenza di un autonomo contratto collettivo nazionale che disciplini il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali (v. titolo IV, capo II del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 276 e DPR 4 dicembre 1997 n. 465, le cui disposizioni sono espressamente fate salve dall'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001).

L'autonomia dell'*area* dei Segretari è stata poi sempre confermata sia nei contratti collettivi quadro di definizione dei comparti, sia nelle concrete modalità di negoziazione e sottoscrizione dell'*autonomo* contratto collettivo nazionale dei Segretari provinciali e comunali.

A tale proposito, osserviamo che – già negli anni '90 – la disciplina del rapporto di lavoro dei Segretari provinciali e comunali è stata negoziata separatamente rispetto al comparto Regioni e Autonomie locali, costituendo già allora una “*autonoma area*” di contrattazione, i cui lavoratori erano “*equiparati*” al personale con qualifica dirigenziale (v. Accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali del 18.4.1997 e art. 6 del CCNL per l'autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato).

Poi, nel contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 1998 i Segretari provinciali e comunali non sono stati inseriti nell'elenco del personale delle Regioni e delle Autonomia locali (art. 5), ma per loro – come per i dirigenti (art. 10 lett. a) – si rinviava ad un apposito accordo che fissasse “*la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomia locali*” (art. 10, lett. c).

Anche i successivi accordi quadro di definizione dei comparti per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 hanno confermato l'esistenza di un'autonoma *area* dei Segretari provinciali e comunali all'interno del comparto di riferimento. Infatti, da un lato, i Segretari sono – significamente – esclusi dall'elenco del personale delle Regioni e degli enti locali; dall'altro, si prevede espressamente che la disciplina dei loro rapporti di lavoro venga semplicemente regolata “*nell'ambito del comparto delle Regioni e delle autonomia locali*” (v. art. 10 del CCNQ del 18.12.2002 e art. 9 del CCNQ del 11.6.2007).

Per l'effetto, la procedura di negoziazione del contratto collettivo dei segretari si è sviluppata in modo del tutto autonomo rispetto al comparto Regioni e Autonomie locali.

L'Aran e le Organizzazioni sindacali più rappresentative dell'*area* – tra cui ovviamente l'Unione – hanno, tempo per tempo, sottoscritto contratti collettivi autonomi e negoziato condizioni di lavoro distinte rispetto al resto del personale del comparto Regioni e autonomie locali (così come avviene per il personale dell'*area* dirigenziale). Non a caso, infatti, il “*campo di applicazione*” dei contratti collettivi conclusi in quest'*area* ha ad oggetto esclusivamente i rapporti di lavoro di “*tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (vedasi, a titolo esemplificativo, art. 1 del CCNL del 16.5.2001 e art. 1 del CCNL del 7 marzo 2008).

Per giunta, la stessa Aran ha sempre espressamente ammesso l'esistenza di una apposita *area* dei Segretari provinciali e comunali, anche nei suoi documenti ufficiali.

Nella intestazione dei contratti collettivi nazionali dei segretari pubblicati sul sito web ufficiale, la Vostra Agenzia menziona espressamente – nell'ambito del comparto Regioni e Autonomie locali – l' “*Area: segretari provinciali e comunali*”.

Ma v'è di più.

In ordine alla rilevazione delle deleghe sindacali – necessaria alla pesatura della rappresentatività sindacale e quindi alla verifica della legittimazione alla contrattazione – l’Aran ha previsto una apposita scheda di rilevazione per l’*area* dei Segretari provinciali e comunali, completamente distinta da quella destinata al restante personale del comparto. Ne consegue, evidentemente, che – come per i dirigenti (che hanno anch’essi una scheda separata) – la rappresentatività sindacale va rilevata nella specifica *area* dei segretari provinciali e comunali e non con riferimento all’intero comparto.

Ebbene, in questa cornice normativa, l’Unione – alla quale l’Aran ha sempre riconosciuto la maggiore rappresentatività nell’*area* di cui si tratta – ha negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale dei Segretari provinciali e comunali, tutti i suoi rinnovi, tutti gli accordi integrativi e, perfino, quelli di interpretazione autentica.

Nel corso dei precedenti quadrienni contrattuali, la Unione non ha mai variato la propria consistenza di iscritti nell’ambito dell’*area* di riferimento, anzi recentemente ha pure incrementato la propria rappresentatività; per cui delle due l’una, o l’Unione è rappresentativa dell’*area* in questione – come è sempre stato pacifico – e dunque l’Aran ha sempre negoziato e sottoscritto contratti collettivi pienamente validi ed efficaci, o non lo è e non lo è mai stata, e allora anche tutti i contratti collettivi precedenti sono da ritenersi nulli, perché negoziati dall’Aran in violazione di norme inderogabili di legge.

Alla luce di quanto sopra, non si vede davvero su quali basi giuridiche la Vostra Agenzia abbia ritenuto di escludere dalle trattative l’Unione – ossia l’Organizzazione sindacale che vanta la rappresentatività legale nell’*area* e che ha l’adesione della maggioranza assoluta del personale interessato dalla trattativa – senza la quale qualsiasi disciplina contrattuale applicabile al campo dei segretari provinciali e comunali sarebbe irrimediabilmente viziata da nullità.

* * *

Fermo quanto precede, va aggiunto – quale ulteriore paradosso delle assurde conseguenze a cui condurrebbe l’illegittima decisione della Vostra Agenzia – che, in difetto della partecipazione dell’Unione alla trattativa, l’eventuale contratto collettivo autonomo dei Segretari provinciali e comunali rischierebbe di venir negoziato da Organizzazioni sindacali che, al più, rappresentano il 25-30 % per cento del personale impiegato nell’*area* di applicazione dell’accordo collettivo.

Non solo.

Come noto, nel novembre del 2007, le parti negoziali – tra le quali l’Unione – hanno concluso un Protocollo d’Intesa volto alla revisione strutturale del contratto di lavoro dei segretari, che avrebbe dovuto completarsi in varie fasi (i contenuti del predetto Protocollo d’Intesa del novembre 2007 sono stati, peraltro, ripresi e trasfusi nei successivi accordi collettivi del 7 marzo 2008).

La prima fase è stata realizzata con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il quadriennio “normativo” 2002-2005 e i due bienni “economici” 2002-2003 e 2004-2005.

La seconda fase avrebbe dovuto essere avviata e conclusa proprio in occasione del prossimo accordo collettivo, che tuttavia l’Aran pare ora voglia contrattare senza uno dei principali soggetti negoziali, e dunque illegittimamente.

Ebbene, è superfluo evidenziare che – stante l’unicità e l’indivisibilità dei contenuti degli accordi – l’Unione non avrebbe in nessun modo acconsentito alla sottoscrizione del precedente contratto collettivo e all’attuazione della “prima fase” del programma contrattuale, se avesse saputo che gli sarebbe stato impedito negoziare (e dunque portare a compimento) la “seconda fase”.

A tale proposito, si rammenta che poco più di un anno fa, il Comitato Direttivo della Vostra Agenzia ha emesso una delibera (n. 15/2009), nella quale si affermava che in caso di accordo parziale – come nel caso che ci riguarda, in cui le “fasi” previste dagli accordi collettivi del 2007 e 2008 attendono di essere completate in occasione del prossimo rinnovo contrattuale – la trattativa avrebbe dovuto comunque essere conclusa con le stesse organizzazioni sindacali con cui l’Agenzia aveva trovato l’accordo parziale.

* * *

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, Vi diffidiamo dall’avviare la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo dei Segretari provinciali e comunali, senza aver prima provveduto alla convocazione dell’Unione; in difetto, saremo costretti a dar pieno corso al mandato conferitoci, intraprendendo a favore della Organizzazione Sindacale ogni opportuna iniziativa per la cessazione dell’illegittima esclusione dalla procedura di contrattazione collettiva.

Distinti saluti.

(prof. avv. Massimo Pallini)

(avv. Evangelista Basile)